



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390 e s.m.i., recante Norme sul diritto agli studi universitari, che all'art. 16, comma 4, ha istituito il *"Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante *"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"*;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 89, che consente la destinazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore anche all'erogazione di borse di studio previste dall'articolo 8 della citata legge n. 390/1991;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *"revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti"*, in particolare, gli articoli 7, 8 e 18;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTE le risorse stanziare dal PNRR sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 per il finanziamento delle borse per il diritto allo studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021 (registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022 n. 107), recante *"Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152"*;

VISTA la nota MUR prot. n. 13676 dell'11 maggio 2022, emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto D.M. n. 1320/2021;

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 2, e 18, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 68/2012, secondo cui i fabbisogni finanziari delle Regioni sono *gli importi necessari per assicurare a tutti gli studenti idonei alla borsa di studio materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio e accesso alla cultura*, secondo importi standard ricavati sulla base della rilevazione dei costi di mantenimento agli studi e che saranno oggetto di determinazione in sede di attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 68/2012;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

VISTO, altresì, il comma 7 del predetto art. 7 del D. Lgs. n. 68/2012 nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni <<... sono altresì definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio>>;

VISTA la legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare l'articolo 1, comma 271, secondo cui: <<Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali>>;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 29 marzo 2017, prot. n. 662, con il quale, al fine di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente individuati dall'art.1, comma 271, della legge n. 232/2016 e di procedere alla predisposizione condivisa del decreto MUR-MEF di cui al richiamato articolo, è stato costituito un apposito *Tavolo Tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali*;

VISTO il decreto MIUR-MEF 11 ottobre 2017, prot. n. 798, di durata triennale (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2017 n. 2217), con il quale, in attuazione del predetto art. 1, c. 271, della legge n. 232/2016, si è provveduto a determinare i fabbisogni finanziari delle Regioni e, al contempo, in attuazione dell'art. 7, c. 7, del D. Lgs. n. 68/2012, si è provveduto a definire i nuovi criteri e le modalità di riparto del FIS;

VISTO il decreto MUR-MEF 12 novembre 2020, prot. n. 853, di durata triennale (registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020 n. 2275), con il quale, terminato il triennio di applicazione del predetto decreto n. 798/2017, si è ritenuto di apportare alcune modifiche in ordine alla determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni di cui all'art. 1, c. 271, della legge n. 232/2016 e, al contempo, in ordine alla definizione dei criteri e modalità di riparto del FIS in attuazione dell'art. 7, c. 7, del D. Lgs. n. 68/2012;

VISTO il decreto MUR-MEF 2 agosto 2023, prot. n. 1019, di durata annuale (registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 n. 2449), con il quale, terminato il triennio di applicazione del predetto decreto n. 853/2020, si è ritenuto di apportare alcune modifiche in ordine alla determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni di cui all'art. 1, c. 271, della legge n. 232/2016 e, al contempo, in ordine alla definizione dei criteri e modalità di riparto del FIS in attuazione dell'art. 7, c. 7, del D. Lgs. n. 68/2012;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

VISTO il decreto MUR-MEF 4 settembre 2024, prot. n. 1420, di durata biennale (registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2024 n. 2541), con il quale, terminato l'anno di applicazione del predetto decreto n. 1019/2023, si è ritenuto di apportare alcune modifiche in ordine alla determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni di cui all'art. 1, c. 271, della legge n. 232/2016 e, al contempo, in ordine alla definizione dei criteri e modalità di riparto del FIS in attuazione dell'art. 7, c. 7, del D. Lgs. n. 68/2012;

VISTE le raccomandazioni formulate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'adunanza del 27 luglio 2017, in sede di approvazione del citato decreto n. 798/2017, finalizzate a trasformare il Tavolo Tecnico di cui all'indicato decreto del Capo Dipartimento 29 marzo 2017, prot. n. 662, in un Tavolo permanente di collaborazione tra Ministero e Regioni per le questioni inerenti al diritto allo studio, raccomandazioni accolte dal Ministero;

TENUTO CONTO del lavoro di confronto e condivisione svolto dal predetto Tavolo permanente anche con riguardo al contenuto della Tabella di cui al presente decreto, frutto dell'applicazione dei nuovi criteri di riparto definiti con il citato decreto MUR-MEF n. 1420/2024;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale, all'art. 2, comma 1, è stato disposto che: <<[...] a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui>>;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la quale, all'art. 1, comma 259, è stato disposto che: <<[...] a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro>>;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità per il 2016), ed in particolare l'art. 1, comma 254, nella parte in cui dispone che: <<[...] il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato [...] di 4.750.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2017>>;

VISTO il comma 268, dell'art. 1 della predetta legge di bilancio n. 232/2016 che così dispone: <<Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017>>;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

VISTO l'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) che così recita: <<Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018>> in combinato disposto con il successivo comma 637 che, in parallelo, dispone una definitiva riduzione dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 286, della legge n. 232/2016 di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e in particolare l'art. 1, comma 519, che così dispone: <<Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 70 milioni di euro annui>>;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante l'approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e in particolare l'art. 1, comma 566, che così dispone: <<Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025>>;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027" e in particolare la Tabella 11, allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, che sul capitolo 1710/pg1 ha stanziato un importo pari a **euro 557.814.548,00** per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO l'art. 2, comma 2-quater, del citato decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale è stato così disposto: <<Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente: "1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68">>;

TENUTO CONTO degli esiti dell'incontro tecnico avvenuto in data 23 novembre 2017 tra MIUR-DGSINFS, UCB-RGS-MEF, IGB-RGS-MEF, Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC), Equitalia



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

Giustizia S.p.A. per il Fondo unico di giustizia (FUG) e Ministero dell'Interno, in occasione del quale l'ANBSC ha confermato la piena volontà di versare in favore del FIS le somme di cui al predetto art. 48, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, secondo le modalità operative di questo trasferimento convenute insieme al MEF;

VISTE le comunicazioni di Equitalia Giustizia S.p.A., acquisite nel tempo al protocollo MUR, in merito agli importi da destinare al FIS 2025, versati sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3554, art. 5, capo XXXIV, in applicazione dell'art. 48, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, pari a complessivi euro 12.291,04;

VISTA la richiesta di riassegnazione 16 maggio 2025, prot. n. 10063, delle predette somme sul capitolo 1710/pg1 dello stato di previsione della spesa del MUR, formulata alla DGPBSS del MUR, per il successivo inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la variazione disposta a seguito della intervenuta emanazione del DRGS n. 177205/2025 di riassegnazione sul capitolo di bilancio 1710/pg1 dello stato di previsione della spesa del MUR pari a **euro 12.290,00** con riferimento alla predetta richiesta di riassegnazione;

VISTO, dunque, l'assetto attuale del FIS 2025, pari a **euro 557.826.838,00** (stanziamento iniziale FIS pari a euro 557.814.548,00 + euro 12.290,00 fondi provenienti dall'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati);

TENUTO CONTO che il decreto MUR-MEF n. 1420/2024, recependo la richiesta avanzata già dal 2017 dalla stessa Conferenza delle Regioni volta a far sì che, in merito al circuito finanziario previsto per il pagamento del FIS, venisse previsto stabilmente che il FIS fosse attribuito dallo Stato direttamente agli Enti regionali erogatori dei servizi per il DSU, all'art. 4, comma 4, espressamente dispone che il FIS venga annualmente erogato alle Regioni tramite versamento diretto dei fondi al bilancio dell'Ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, previa indicazione da parte di ciascuna Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi ove in una medesima Regione fossero presenti più Enti;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 - come ribadito, peraltro, dallo stesso legislatore del 2016 all'art.1, comma 271, della legge n. 232/2016 nonché, da ultimo, nel decreto MUR-MEF n. 1420/2024, di cui il presente decreto di riparto è attuazione - secondo cui l'assegnazione del FIS alle Regioni avviene in parte in misura proporzionale al loro fabbisogno finanziario ed in parte considerando la quota destinata a *specifici incentivi* ed assegnata alle Regioni in base all'eventuale maggior impegno finanziario dalle stesse sopportato in termini di "risorse proprie" rispetto alla soglia minima del 40% prevista dalla norma (c.d. "quota premiale");

TENUTO CONTO in generale dei criteri di riparto del FIS come da ultimo definiti nell'ambito del decreto MUR-MEF n. 1420/2024, di cui il presente decreto è attuazione;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

TENUTO CONTO, sempre in applicazione di quanto prescritto dal decreto MUR-MEF n. 1420/2024, degli eventi sismici del 2016 che hanno interessato la Regione Marche e in particolare la città di Camerino;

VISTO il decreto direttoriale n. 835 del 30 giugno 2025, con il quale si è provveduto a corrispondere agli Enti regionali per il diritto allo studio una quota di acconto sul FIS 2025 pari a complessivi euro 430.783.935,82;

VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso, ex art. 4, comma 2, del decreto MUR-MEF n. 1420/2024, sul presente provvedimento e sulla correlata Tabella di riparto FIS 2025 nella seduta del 2 ottobre 2025 (Repertorio Atti n. 166/CSR);

VISTA la nota assunta al prot. MUR n. 20060 dell'8 ottobre 2025, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le osservazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la richiesta di espungere il comma 4 dell'articolo 1 dallo schema del presente decreto, che così recitava "*Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dagli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio alla concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo*";

DECRETA

Articolo 1

(La destinazione del Fondo)

1. I trasferimenti a valere sul Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato "Fondo", sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei, secondo le modalità stabilite dal decreto MUR-MEF n. 1420/2024.
2. Le suddette risorse sono trasferite, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto MUR-MEF n. 1420/2024, direttamente agli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio, iscritte nel bilancio degli Enti con destinazione vincolata e sono utilizzate nell'anno accademico 2025/2026.
3. Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano le risorse secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del decreto MUR-MEF n. 1420/2024, ove applicabile.

Articolo 2

(Il riparto del Fondo per l'anno 2025)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni - relativamente agli anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 con riguardo ai fabbisogni finanziari regionali,



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

nonché relativamente all'anno accademico 2024/2025 o nei casi previsti ai 12 mesi antecedenti la data del 30 aprile dell'anno del riparto con riguardo alla quota premiale - ed elaborati dal Ministero dell'università e della ricerca sulla base di quanto previsto dal decreto MUR-MEF n. 1420/2024, il Fondo integrativo statale per l'anno 2025, pari a complessivi **euro 557.826.838,00**, è ripartito tra le Regioni, a valere sul capitolo di bilancio 1710/pg1 dello stato di previsione della spesa del MUR, secondo la Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, con la specificazione che sono destinate risorse aggiuntive alla Regione Marche, per una somma pari a euro 200.000,00, in ragione degli eventi sismici registratisi nel 2016 nei territori della Regione medesima e in particolare nella città di Camerino.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio